



(Approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 30.9.2015)

**REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE PARTECIPATE
(appendice al regolamento disciplinante i controlli interni)
Indice**

- Art. 1 – Controllo sulle società partecipate**
- Art. 2 - Adempimenti dell'Ufficio**
- Art. 3 – Tipologie di controllo e strumenti di monitoraggio**
- Art. 4 - Il controllo di qualità dei servizi erogati**
- Art. 5– La misurazione della soddisfazione degli utenti (interni ed esterni)**
- Art. 6– Norma finale**

Art. 1 – Controllo sulle società partecipate

1. L'ente locale definisce un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dall'ufficio individuato negli atti organizzativi dell'ente, che corrisponde in sede di prima applicazione nella segreteria generale- contratti, che ne è responsabile e si svolgono in base agli indirizzi espressi dagli organi collegiali del Comune in sede di approvazione degli strumenti di programmazione.
2. Le tipologie di controllo possono essere tre:
 - o controllo analogo;
 - o giuridico- contabile;
 - o sulla qualità dei servizi erogati.
3. Il Consiglio Comunale, ai fini dell'attività di controllo, con il Documento Unico di programmazione (DUP), di cui all'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gestionali a cui la società deve tendere nell'arco temporale del triennio.

Art. 2 - Adempimenti dell'Ufficio

1. L'ufficio individuato costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari ed, in particolar modo, tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali, di interesse generale e dei servizi strumentali a società partecipate dall'ente e gli organi gestionali delle predette società.
2. L'ufficio verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento.
3. L'ufficio assiste gli organi politici, in riferimento all'articolo 170, comma 6, del d. lgs. n. 267/2000, nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
4. L'ufficio trasmette rapporti informativi almeno annuali al Segretario Generale ed al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune sui risultati delle operazioni di controllo eseguite. I rapporti analizzano gli eventuali scostamenti ed individuano le opportune azioni correttive, anche al fine del rispetto da parte delle società partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 3 – Tipologie di controllo e strumenti di monitoraggio

1. Ai fini dell'esercizio del controllo, all'ufficio dovrà essere trasmessa periodicamente, da ciascuna società e nelle forme documentali preventivamente concordate, la seguente documentazione:
2.
 - A) **Controllo giuridico - contabile:**
 - a) rapporti sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - b) Elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando espressamente le modalità, conformi alle norme vigenti sulla contrattualistica pubblica, di individuazione dei fornitori, prestatori di servizio e degli esecutori di lavori;
 - c) Assunzioni e principali atti di gestione del personale con particolare attenzione ai costi e ai limiti della normativa vigente;

- d) Atti di alienazione e gestione del patrimonio;
- e) Contratti di servizi;
- f) proposte di deliberazioni dell'assemblea dei soci che presuppongono l'acquisizione, da parte del rappresentante del Comune, di indirizzi da parte degli organi collegiali del Comune.

B) Controllo sulla qualità dei servizi:

- a) Elenco dei reclami e disservizi e relativa gestione;
- b) Rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti, da effettuare con cadenza almeno biennale;
- c) Analisi degli indicatori di qualità relativi ai servizi soggetti a disciplinari previsti da carte dei servizi, da effettuare con cadenza almeno annuale;
- d) Gestione dei tempi di erogazione delle prestazioni;
- e) Informazioni preventive all'utenza su modifiche concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio.

Art. 4- Il controllo di qualità dei servizi erogati

1. Il controllo di qualità dei servizi erogati dall'Ente può avvenire sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni.
2. Il controllo di qualità dei servizi erogati dall'Ente è realizzato sulla base del piano esecutivo di gestione, attraverso la misurazione degli indicatori della qualità dei servizi presenti nel piano dettagliato degli obiettivi e nel piano della performance.

Art. 5 – La misurazione della soddisfazione degli utenti (interni ed esterni)

1. Gli strumenti utilizzati dall'Ente per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, nonché il valore quantitativo atteso dall'applicazione di ciascuno strumento, sono individuati annualmente nel piano delle performance ovvero promossi ad iniziativa dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi per il tramite anche della Conferenza dei Dirigenti sono scelti fra i seguenti (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):
 - a) apposito questionario cartaceo o informatizzato, per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza interna;
 - b) apposito questionario cartaceo o informatizzato, per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza esterna, in caso di servizi rivolti a portatori di interesse o di utenti specifici, individuabili e circoscritti nel numero complessivo;
2. I dirigenti e i responsabili di servizio avviano il processo di rilevazione di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna attraverso la somministrazione dei suddetti strumenti.
3. Il nucleo di valutazione o l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance si avvale delle risultanze del controllo di qualità dei servizi erogati al fine della valutazione dei dirigenti e dell'attività più in generale dell'ente.

Art. 6 – Norma finale

Il presente regolamento integra e costituisce appendice al vigente regolamento disciplinante controlli interni dell'ente ed entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.